

Banca di Credito Cooperativo Valdostana - Coopérative de Crédit Valdôtaine - S.C.
Sede Legale: Fraz. Taxel, 26 - 11020 GRESSAN (AO) - Direzione: Piazza Arco d'Augusto, 10 - 11100 AOSTA (AO)
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Aosta e Codice Fiscale n. 00365360072 / R.E.A. 36503 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P. IVA 02529020220 - Codice ABI 8587 - Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 4887 - Iscritta al Registro Regionale Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente al n. A160476 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fin. di Aosta n. 122/72 del 24/10/1990

MICROCREDITO CONSUMATORE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - S.C.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

FRAZIONE TAXEL 26 - 11020 - GRESSAN (AO)

n. telefono e fax: tel. 0165 237711, fax. 0165 262857

email: segreteria@valdostana.bcc.it - PEC: segreteria@pec.valdostana.bcc.it

sito internet: www.valdostana.bcc.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Aosta e Codice Fiscale n. 00365360072, R.E.A. 36503

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 4887 - Cod. ABI 8587

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Iscritta al Registro Regionale Valle d'Aosta degli Enti Cooperativi n. A160476

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2017 euro 49.181.690

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO EROGATO AL CONSUMATORE

Il mutuo chirografario è un finanziamento: la banca consegna al cliente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore), una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o indicizzato. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Il contratto impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo. La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 (come derogato dal comma 1-bis) del citato D.Lgs. 385/93, di seguito elencati: **a)** finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, salvo che si tratti di contratti di credito a consumatori non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, ai quali si applicano le disposizioni relative al "Credito ai consumatori" anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro; **b)** contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; **c)** finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; **d)** finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; **e)** finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; **f)** finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; **g)** finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; **h)** finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; **i)** dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; **l)** finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per

un ammontare eccedente il valore del bene; **m**) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; **n**) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; **o**) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D.Lgs. 385/93.

Al consumatore viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che indica il costo totale del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso indicizzato

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso indicizzato è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Mutuo a tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a indicizzato (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.

Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso indicizzato.

Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 5.000,00 di durata pari a 5 anni con una periodicità della rata Mensile, ipotizzando l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (con la seguente aliquota: 0,25%).

	Valore in %
Tasso variabile Tasso BCE	0,0990 0,1070

Il valore percentuale indicato sopra a destra rappresenta un indicatore di costo calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche le polizze assicurative facoltative. In caso di adesione della Banca al Protocollo d'Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana del credito al Consumo e Immobiliare) ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), volto a promuovere la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni) accessorie ai finanziamenti, il valore percentuale predetto costituisce l'indicatore del costo totale del credito previsto dal citato Protocollo d'Intesa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali , ad esempio, gli interessi di mora. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

Nell'ipotesi sopra indicata, l'importo totale dovuto dal consumatore è pari a
Tasso variabile Tasso BCE

Euro
5.012,50

	VOCI	COSTI		
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)		
		Tasso variabile	Tasso BCE	
	Importo massimo finanziabile	5.000,00		
	Durata	5 anni		
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Commerciale		
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %	0,0000		
	Tasso di interesse effettivo annuo %	0,0000		
	Parametro di indicizzazione	Tasso BCE		
	Spread (differenziale)	+0,0000		
	Tasso di interesse di preammortamento	0,0000 (tasso mutuo)		
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Civile		
	Tasso di mora %	+0,0000 (tasso mutuo)		
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria %	0,0000	
		importo minimo	0,00	
		importo massimo	0,00	
		Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	€ 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale	
		Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	1,10% dell'importo finanziato	
		Recupero Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	0,25% o 2,00% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge	
		Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00	
	Spese per la gestione del rapporto		Gestione pratica	---
			Commissione di incasso rata:	
			- con addebito automatico in conto corrente	0,00
			- con pagamento per cassa	0,00
			- con pagamento tramite SDD	0,00
			Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)	0,00
			Spese per altre comunicazioni e informazioni	1,00
			Accollo mutuo %	0,0000
			importo minimo	0,00
			importo massimo	0,00
			Sospensione pagamento rate	0,00
		Indennizzo dovuto per il caso di rimborso anticipato, totale o parziale	0,0000% del capitale anticipatamente rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, 0,00% se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno ¹	
	Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento	0,00		
	Commissione per rata insoluta (max)	6,00		
	Ricerca/copia da archivio online (per documento)	2,00		
	Ricerca/copia da arch. cartaceo o digitale (x doc)	13,00		
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	rate costanti (francese)		
	Tipologia di rata	VARIABILE		
	Periodicità delle rate	Mensile		

(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
16/03/2016	Tasso variabile Tasso BCE	0,0000
10/09/2014	Tasso variabile Tasso BCE	0,0500

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto medesimo.

¹ In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto nei casi previsti dall'art.125-sexies del D.lgs.385/1993.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso variabile Tasso BCE

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata Mensile per €5.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,000 % dopo 2 anni(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2,000 % dopo 2 anni(*)
%	5	€ 83,34	€ 85,93	€ 83,34
%		€	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.valdostana.bcc.it.

SERVIZI ACCESSORI

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Per maggiori dettagli su caratteristiche e costi della eventuale polizza assicurativa si rinvia alla documentazione della compagnia assicurativa nonché alla documentazione precontrattuale personalizzata che può essere richiesta dal cliente prima della sottoscrizione.

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario

- Imposta sostitutiva

vedasi tabella spese per la stipula del contratto

- Imposte indirette (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)

se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	10 giorni
Disponibilità dell'importo	giorno dell'erogazione del mutuo

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto; in tal caso ha, altresì, diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il finanziatore, ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato dai costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Ai sensi dell'art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993, l'indennizzo:

- non può comunque superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno;
- non può in ogni caso superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto;
- non è dovuto nei casi previsti dal citato art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993.

Recesso del cliente e della banca

Il consumatore può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto, inviando per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso.

Nel caso in cui il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata, il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (c/o Segreteria, Piazza Arco d'Augusto 10 AOSTA, segreteria@valdostana.bcc.it, fax. 0165 262857 oppure a valdostana@pec.valdostana.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Costo totale del credito	Interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelli notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
Importo totale del credito	Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% o al 2% dell'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso indicizzato)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè

“tedesco”	all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread (differenziale)	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito per il consumatore ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
Importo totale dovuto dal consumatore	Somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.